

09 MAR. 2023

Verbale di assemblea

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 03 marzo 2023 alle ore 18:00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede associativa sita in Via Cavour 74/76 Vimercate, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Slowworking per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifica allo statuto dell'associazione in accordo con la riforma del terzo settore per iscrizione al RUNTS
- Varie ed eventuali

Erano presenti, fisicamente o per delega, n.20 soci su un totale di n.80 soci Iscritti.

Presiede l'Assemblea Vanessa Trapani, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione Silvana Loffredo, nella sua qualità di vicepresidente e all'uopo delegata alla redazione del verbale, in sostituzione di Alice Sala, segretaria, assente giustificata alla presente assemblea.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno, la presidente spiega le motivazioni che hanno portato il direttivo a decidere di modificare lo Statuto, seguendo le indicazioni ricevute dal competente ufficio territoriale per l'iscrizione della predetta Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si dà lettura delle modifiche proposte allo statuto in ottemperanza a quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore e dalle Note Ministeriali successive alla precedente modifica statutaria, spiegandone la *ratio*. Terminata la lettura, si chiede ai soci di esprimere il loro parere e lo statuto modificato viene approvato all'unanimità.
2. Varie ed eventuali: si parla della costituzione, in seno all'Associazione, di un comitato scientifico, come previsto dallo statuto e a seguito di manifestazione di intenti nell'Assemblea ordinaria tenuta dell'aprile 2022. A tal riguardo si esortano i soci presenti a valutare la possibilità di parteciparne o promuovere la partecipazione di soggetti interessati.



Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, dichiara conclusa la seduta alle 19:30.

Vimercate, 03/03/2023

La Vicepresidente

Silvia Rossi

La Presidente

x *Venerabili*



09 MAR. 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di VIMERCATE
Registrato addì al
N° 360 Serie 3
VERSATI € esente

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
IL FUNZIONARIO
Adriana Ginex



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SLOWWORKING" ETS

Art. 1. - Denominazione, sede, durata

E' costituita un'Associazione Culturale denominata "Slowworking Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in via Camillo Benso Conte di Cavour 74/76 a Vimercate (MB) e potrà istituire sedi operative anche in altre località. Il trasferimento della sede legale non rappresenta modifica statutaria e potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. - Principi, oggetto e scopi

Slowworking è una Associazione libera, apartitica e apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, che svolge attività culturali e di utilità sociale a favore degli associati, di terzi e della collettività.

L'associazione è regolata dal presente Statuto e da eventuale Regolamento deliberato dall'Assemblea dei Soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile e alla normativa di legge vigente in materia.

Oggetto dell'Associazione è la promozione di iniziative nei settori delle pari opportunità, della conciliazione vita lavorativa – famiglia e della lotta alla discriminazione e alla violenza di genere.

L'Associazione sostiene inoltre il lavoro autonomo e le misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà ed equità sociale, trasparenza e democrazia mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 aventi ad oggetto

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel rispetto di queste finalità l'Associazione *Slowworking* persegue in particolare i seguenti scopi:

- favorire forme di collaborazione tra professionisti, ricercatori, studiosi, enti pubblici e privati, aziende e cittadini interessati al tema della conciliazione vita-lavoro-famiglia e pari opportunità di genere;
- sensibilizzare le imprese verso pratiche di sostegno alla conciliazione a vantaggio dei propri dipendenti e sostenerli nel comunicare efficacemente l'adozione di buone pratiche verso stakeholders interni ed esterni;
- favorire momenti di consolidamento e informazione di modelli di leadership femminile e in particolare: aiutare le donne a identificare valorizzare e comunicare i propri talenti nel mondo del lavoro; aiutare gli uomini e le organizzazioni a supportare realmente le pari opportunità e a praticare la leadership inclusiva; contribuire alla costruzione di un modello di leadership in cui le donne si riconoscano ed esprimano al meglio se stesse per il raggiungimento del benessere delle organizzazioni;
- diffondere e sostenere di pratiche di diversity management inteso come cambiamento culturale e organizzativo che mira a creare un ambiente inclusivo in cui le differenze dei gruppi e degli individui non siano fonte di discriminazione ma vengano gestite attivamente al fine di accrescere il valore innovativo;
- organizzare momenti di sensibilizzazione e informazione su nuove iniziative formative personali e imprenditoriali inerenti i servizi di sostegno del lavoro autonomo;
- erogare servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione;
- favorire la costituzione di reti di professionisti anche al fine di facilitare la loro partecipazione a appalti pubblici, bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati;

- promuovere modelli di lavoro alternativi e sostenibili, anche attraverso la raccolta e la comunicazione di buone prassi nazionali e internazionali, per lo sviluppo delle aspirazioni professionali e personali di ciascuno;
- promuovere nuove modalità di welfare e progetti di innovazione sociale;
- sostenere la valorizzazione e la condivisione delle competenze degli associati;
- promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali;
- promuovere iniziative educative a favore di adulti e bambini nell'ambito delle pari opportunità e del superamento degli stereotipi di genere;
- sostenere l'alfabetizzazione economico-finanziaria, soprattutto tra giovani e donne come strumento di autonomia e autorealizzazione;
- promuovere iniziative educative nell'ambito del sostegno alla genitorialità e alla famiglia;
- promuovere il miglioramento dei processi educativi per il benessere del bambino all'interno della famiglia e della comunità.

Art. 3. - Strumenti e attività associative

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci e le prestazioni dei soci sono erogate a titolo gratuito. L'Associazione, qualora se ne presentasse necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare accordi, contratti o convenzioni con Enti pubblici e/o altri Enti, Imprese e soggetti privati.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale e per il perseguimento dei propri scopi, come definiti nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- creare una cultura della conciliazione e del benessere produttivo anche all'interno delle aziende, promuovendo eventi, corsi di formazione, progetti;
- valorizzare e mettere in rete le competenze degli associati, istituendo gruppi di lavoro tematici a servizio sia dell'associazione che di terzi;
- organizzare eventi, attività culturali, corsi di formazione, seminari, workshop, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, webinar orientati al sostegno della libera professione e del benessere lavorativo;
- progettare, organizzare, coordinare e animare spazi di coworking propri e per conto terzi per favorire l'incontro e il confronto tra professionisti, micro imprese, enti del territorio pubblici e privati;
- organizzare, coordinare e animare iniziative di sostegno all'autoimprenditorialità tra cui, a titolo esemplificativo, incubatori di impresa, programmi di mentorship e formazione, raccolta fondi ed erogazione borse di studio, anche con il supporto di terzi pubblici e privati;
- promuovere momenti di intrattenimento, confronto e scambio, dedicati alla famiglia e al suo benessere;
- organizzare spazi e occasioni per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei genitori anche attraverso corsi e laboratori per bambini, spazi gioco, attività di post scuola, servizi di sostegno alla famiglia durante le chiusure scolastiche;
- facilitare l'accesso degli associati a servizi convenzionati con l'obiettivo di semplificare la gestione quotidiana e migliorare la qualità del lavoro e della vita;
- facilitare l'incontro tra domanda e offerta nell'ambito dei servizi di conciliazione anche attraverso l'ausilio di piattaforme informatiche;
- supportare gli enti pubblici e privati nella definizione di progetti di innovazione sociale, collaborando nella ideazione, realizzazione e rendicontazione di interventi anche finanziati da bandi pubblici;
- favorire momenti di benessere fisico anche attraverso l'organizzazione di corsi (quali ad es. yoga)
- sviluppare anche in partnership piattaforme informatiche per favorire lo scambio di competenze e la sharing economy;
- diffondere e presentare pubblicazioni e altre produzioni editoriali, nazionali e internazionali, sui temi di cui ai principi e agli scopi dell'Associazione;
- organizzare per conto proprio e di terzi, campagne di comunicazione, eventi e manifestazioni pubbliche coerenti con i temi oggetto della propria attività.

In particolare, l'attività dell'Associazione prevede:

- *l'incontro e la relazione*: l'organizzazione di incontri tra le associate/i, le/gli utenti e le aziende che riconosceranno *Slowworking* come referente per lo scambio di esperienze e di competenze, la messa in comune di esigenze, la scoperta di nuove soluzioni per favorire la conciliazione e la creazione di nuove occasioni di lavoro;
- *l'attività redazionale*: l'invio di newsletter alle associate ed agli associati, la creazione di strumenti informativi online e offline, la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute anche da terzi;

- partecipare a bandi e progetti in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni, imprese e soggetti privati per la diffusione e la realizzazione degli scopi sociali;
- collaborare con altri enti, pubblici e privati, che favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti e convenzioni.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle associative, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività svolte dall'Associazione sono rivolte sia ai soci che a terzi non associati.

Art. 4. - I soci

L'Associazione Slowworking è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni anche non riconosciute e comunque ad enti pubblici e/o privati, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, che si riconoscano e siano interessate alla realizzazione delle finalità e degli scopi sociali del presente statuto e che ne condividano i principi, lo spirito e gli ideali di fondo. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri ed hanno diritto ad uno solo voto. Il numero di soci è illimitato.

L'acquisizione definitiva della qualifica di associata/o conferisce la facoltà di prendere parte alla vita dell'Associazione, agli eventi dalla stessa organizzati, di fruire dei servizi offerti ai propri componenti.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata, al suo interno, la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Sono previsti diversi "profili" di soci che si dividono in:

- 1) **Soci costituenti:** sono coloro che hanno partecipato, con il proprio lavoro, alla costituzione e fondazione dell'Associazione.
- 2) **Soci ordinari:** si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto, perché ne condividono la filosofia e gli obiettivi.
- 3) **Soci onorari o benemeriti:** si considerano tali persone o enti che vengono insigniti di tale qualifica per volontà e deliberazione del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, a fronte di un costante e sostanziale impegno profuso per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, sia con donazioni economiche che con contributi elargiti in beni e servizi per la vita dell'Associazione stessa, oppure per notorietà e per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Oltre che alla quota annuale, gli associati possono essere chiamati a contribuire ad ulteriori spese che si rendessero necessarie per il buon andamento dell'Associazione, nonché a contributi integrativi, previa approvazione e deliberazione del Consiglio Direttivo. Il socio è tenuto a conoscere e rispettare il presente statuto e a versare la quota annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di perdita o decadenza della qualità di aderente, può essere versata in qualsiasi momento dell'anno e ha validità dal momento della sottoscrizione fino o al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è versata la quota.

Oltre che per mancato rinnovo si decade dalla condizione di socio per decisione dell'Assemblea in caso di grave inosservanza da parte del socio di quanto previsto dal presente Statuto e in particolare per atti non conformi all'oggetto sociale (vedere successivo art. 6).

Art. 5 – Assunzione della qualifica di socio

L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti gli Associati a versare la quota associativa annuale come previsto al punto precedente ed al rispetto delle norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti (Assemblea delle associate e degli associati, Consiglio Direttivo, Presidente).

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario compilare **apposita domanda scritta** al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. In caso di domanda di iscrizione presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associata/o minorenne. Per quanto riguarda la domanda presentata da persone giuridiche, associazioni, enti e simili, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata dal legale rappresentante pro tempore.

Il riconoscimento della qualifica di Socio si acquisisce a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Successivamente alla delibera il nominativo dovrà essere inserito nel libro soci dell'Associazione.

Art. 6. – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato rinnovo iscrizione e pagamento della quota associativa annuale;
- recesso, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso è immediato e sempre accettato in qualsiasi momento e senza alcun onere del recedente, anche se il socio resta comunque obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo; in ogni caso il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Associazione.

In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Comitato Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni a suo insindacabile giudizio: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione. Il richiamo dovrà essere comunicato per iscritto al socio entro sette (7) giorni dalla decisione e deve essere motivato.

Il socio può rispondere al richiamo mediante comunicazione scritta in cui evidenzia la propria posizione. Nel caso le giustificazioni del socio non fossero considerate esaurienti dal Consiglio Direttivo, lo stesso potrà procedere con una diffida, applicare una sanzione pecuniaria oppure avviare la procedura per l'esclusione del socio.

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

1. quando non rispettano le disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento, nonché di tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale o quote di partecipazione a iniziative specifiche;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. per indegnità (come da codice civile art. 463).

I soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando a quest'ultimo apposito ricorso scritto entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione, fino alla deliberazione definitiva dell'Assemblea dei Soci. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riscuotere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati hanno diritto di voto (calcolato per testa) nelle assemblee ordinarie e straordinarie, comprese quelle aventi ad oggetto l'approvazione, le modifiche dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione e possono ricoprire cariche sociali.

Il socio può contribuire volontariamente alle attività dell'Associazione secondo le proprie disponibilità di tempo ed economiche. In sede di assemblea e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, verranno stabiliti di anno in anno quelli che sono gli obiettivi dell'associazione e gli ambiti in cui è richiesta o auspicata la partecipazione dei soci

- tutti i soci sono tenuti a: osservare le norme del presente Statuto, dell'eventuale regolamento deliberato dall'Assemblea, di altri regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e le quote di partecipazione alle singole iniziative quando dovute;
- svolgere e attuare le attività preventivamente concordate e collaborare con gli altri soci per realizzare le finalità sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali in uso dell'Associazione, e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione dei fini sociali, nel rispetto delle modalità decise dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega, e se minorenni votare attraverso chi ne esercita la potestà genitoriale;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e chiedere chiarimenti in merito;
- recedere in qualunque momento e con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti, collaborazioni ed iniziative da sottoporre in forma scritta (anche via mail) al Consiglio Direttivo oppure da valutare durante le assemblee
- discutere e approvare i rendiconti economici (bilancio) in sede di Assemblea dei Soci;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.

Il voto può essere espresso anche per delega scritta ad altro Associato.

Art. 8 – Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci (art. 9);
- il Consiglio Direttivo (art. 10);
- il Presidente (art. 11);
- il Vice Presidente (art. 12);
- il Segretario (art. 13);
- il Tesoriere (art. 14);
- il Comitato Scientifico (art. 15).

Tutte le cariche elettive hanno durata di cinque anni o fino a dimissioni.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutte le associate e da tutti gli associati che abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Le sue deliberazioni - prese in conformità alla legge e al presente statuto - obbligano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti o astenuti dal voto o non intervenuti in assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta inviata anche tramite posta elettronica.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o da almeno un 20% degli Associati. In questo ultimo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea vengono fatte a cura del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data fissata, con l'obbligo di invito a tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. La convocazione deve recare l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà l'Assemblea e l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea delibera solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo (composto come specificato al successivo art 10), ogni cinque anni;
- discute e delibera in merito alle linee generali di programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo e in merito a eventuali proposte avanzate dai soci;
- discute, valuta e approva la relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- discute, valuta e approva il bilancio di rendiconto annuale;
- elabora e approva eventuali regolamenti interni e delibera su questioni attinenti la gestione dell'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro diretta responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo;
- ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge e allo statuto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno tre quarti delle associate e degli associati ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21 c. 3 del C.C.).

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal socio con "anzianità associativa" maggiore tra quelli presenti in assemblea.

Il presidente dell'assemblea prima di cominciare nomina un Segretario che svolge la funzione di verbalizzante.

Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a discrezione del Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto da eventuali regolamenti di attuazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati redatti dal Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, restano successivamente archiviati agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si occupa quindi di amministrare e dirigere l'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo 9 membri eletti ogni cinque anni dall'Assemblea ordinaria dei Soci fra i propri componenti. Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto. I Consiglieri del Consiglio eleggono quindi a maggioranza tra loro il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica per tutto il mandato o sino a dimissioni/decadenza e sono rieleggibili. In caso di decesso o dimissione di uno dei consiglieri da una carica specifica (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili verranno indette le elezioni suppletive.

L'ingiustificata assenza di un consigliere per più di tre (3) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo e si dovrà procedere con un rinnovo dello stesso in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato quanto meno da uno dei seguenti soggetti:

- Presidente;
- Segretario;
- almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata, del Consiglio Direttivo;
- almeno il 30% degli Associati, su richiesta motivata e scritta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri e può riunirsi anche in videoconferenza o realizzare consultazioni in forma scritta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci in conformità al presente statuto;
- concretizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare le linee generali di programmazione delle attività;
- predisporre il bilancio di rendiconto annuale che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali delle varie categorie di associate/i;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;
- declinare ed attuare il programma di attività deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione, anche con il coinvolgimento nella realizzazione delle stesse di alcuni o di tutti i Soci;
- pianificare e/o stipulare accordi di collaborazione professionale di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, previa firma del Presidente;
- adottare atti di carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge;
- eleggere a maggioranza tra i propri membri il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario dell'Associazione;
- verificare le richieste di nuove iscrizioni, confermare le stesse e provvedere all'inserimento del nominativo nel libro soci (art. 5);
- deliberare la nomina di Soci Onorari o Benemeriti (art. 4);
- deliberare in caso di comportamento difforme da parte di uno dei Soci (art. 6).

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente convocato e delibera, senza preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, nominato dal Consiglio stesso, che deve conservarli agli atti unitamente a tutte le altre deliberazioni e documentazioni dell'Associazione, mettendoli a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

Art. 11 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno.

Il Presidente rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio, è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, e cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può procedere agli incassi e pagamenti e, su mandato del Consiglio Direttivo può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Il Presidente può conferire ad uno o più associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa decisione ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo, intrattenendo rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile alla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12 – Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vice Presidente sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza avere avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo accordo con il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Segretario dell'Associazione

Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno. Resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo o fino a dimissioni, e può essere riconfermato se rieletto dall'Assemblea al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferito al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, può essere delegato con poteri di firma e di delega per l'attuazione dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione nelle materie di sua competenza alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente, attende alla corrispondenza e compie le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo;
- redige e conserva l'elenco aggiornato dei soci iscritti all'Associazione e i loro contatti, i moduli di richiesta di iscrizione, le autorizzazioni per la privacy per il trattamento dei dati personali;
- redige e conserva i verbali del Consiglio, conserva e archivia i verbali dell'Assemblea, unitamente a tutte le altre deliberazioni, regolamenti e documenti dell'Associazione, mettendoli a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

Art. 14 – Il Tesoriere dell'Associazione

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno. Resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo o fino a dimissioni, e può essere riconfermato se rieletto dall'Assemblea al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere si occupa di:

- curare materialmente la gestione economica dell'Associazione in ossequio alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- si incarica delle riscossioni delle entrate e delle quote di iscrizioni annuali;
- si occupa della custodia delle quote di iscrizione e degli altri contributi;
- predispone il bilancio consuntivo annuale dell'associazione e rendicontare circa i preventivi di spesa annuali insieme al Consiglio Direttivo;
- provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi sul mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente;
- su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa.;
- può essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio, come per esempio l'apertura, gestione e chiusura di un conto corrente bancario o postale dell'Associazione.

Art. 15 – Il Comitato scientifico

Qualora le circostanze lo richiedano e sia approvato dall'Assemblea dei Soci, può essere costituito all'interno dell'Associazione un comitato scientifico costituito dai Soci Costituenti e da personalità che abbiano particolari competenze negli ambiti di attività dell'Associazione e ha lo scopo di arricchire la qualità sul piano culturale e scientifico delle attività dell'Associazione.

E' un organo consultivo del Consiglio su tutti gli aspetti documentali, storici, scientifici e culturali connessi con l'Associazione.



E' presieduto dal Presidente dell'Associazione o da membro del Consiglio Direttivo delegato.

Art. 16 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite.

Ai soci che ricoprono cariche associative compete l'eventuale rimborso di spese sostenute, purché regolarmente documentate e nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

In favore dei Consiglieri, degli Associati, dei partecipanti e dei lavoratori o collaboratori è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. Gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

Le azioni di responsabilità contro gli Associati che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione per fatti da loro compiuti, sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori (2941 c.c.).

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. liberalità e contributi espressamente destinati al patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
3. lasciti e donazioni con destinazione vincolata al patrimonio;
4. accantonamenti e altre disponibilità patrimoniali;
5. fondo di dotazione;
6. ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Le sovvenzioni, le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore e verrà utilizzato per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente statuto, l'eventuale regolamento interno o le leggi vigenti potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 18 – Entrate

Per gli adempimenti dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote associative annuali versate dai Soci;
2. versamenti volontari e donazioni effettuati dai Soci, sovvenzioni, elargizioni, donazioni o lasciti di terzi, non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
3. contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali ed enti in genere, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
4. redditi derivati dal patrimonio di cui all'art. 17;
5. proventi derivanti da attività istituzionali;
6. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, proventi derivanti da attività promozionali anche marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo;
7. ogni altra entrata derivante dall'attività associativa svolta.

Art. 19 – Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, la politica degli investimenti e degli accantonamenti, anche con riferimento a singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo con l'ausilio del Tesoriere, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati esclusivamente ai fini dello sviluppo delle attività atte a perseguire gli scopi associativi. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 9, per i seguenti motivi:

1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero di soci indispensabile per il conseguimento dei propri scopi;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Inoltre l'Associazione si estingue, oltre che per le cause previste nello statuto e/o negli eventuali regolamenti, quando tutti i soci sono venuti a mancare.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci delibera a quale ente o associazione con finalità analoghe o a quali fini di pubblica utilità deve essere devoluto il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, lo stesso verrà devoluto a Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'Assemblea la deliberazione di scioglimento dell'Associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 20 - Norma di rinvio

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto normato dal Codice Civile e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Vimercate, 03 marzo 2023

Il presidente (Vanessa Trapani)



09 MAR. 2023